

Ordinanza sulla navigazione aerea (ONA)

Modifica del 18 giugno 2008

*Il Consiglio federale svizzero,
ordina:*

I

L'ordinanza del 14 novembre 1973¹ sulla navigazione aerea è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 13

15 Navigabilità e ammissione alla circolazione

Art. 13 Riserva di applicabilità del diritto internazionale

Le disposizioni concernenti la navigabilità e la procedura d'ammissione (n. 15) sono applicabili nella misura in cui non sia applicabile, conformemente al numero 3 dell'allegato all'Accordo del 21 giugno 1999² tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo, uno dei seguenti regolamenti CE nella versione vincolante per la Svizzera:

- a. regolamento (CE) n. 1592/2002;
- b. regolamento (CE) n. 2042/2003;
- c. regolamento (CE) n. 1702/2003.

Art. 14

Abrogato

¹ RS 748.01

² RS 0.748.127.192.68. La versione vincolante per la Svizzera è riportata nell'allegato all'Accordo e può essere consultata o richiesta all'UFAC. Indirizzo: Ufficio federale dell'aviazione civile, 3003 Berna (www.bazl.admin.ch).

Art. 16 Certificato di navigabilità, certificato di navigabilità limitato, autorizzazione di volo, certificato di rumore e di emissione di sostanze tossiche

¹ L'UFAC attesta la navigabilità degli aeromobili immatricolati nel certificato di navigabilità, nel certificato di navigabilità limitato o nell'autorizzazione di volo.

² Il livello del rumore e il livello di emissione di sostanze tossiche degli aeromobili a motore sono attestati nel certificato di rumore e di emissione di sostanze tossiche.

Art. 17, rubrica e cpv. 1 frase introduttiva

Certificati di navigabilità, certificati di navigabilità limitati, autorizzazioni di volo e certificati di rumore e di emissione di sostanze tossiche esteri

¹ L'UFAC può riconoscere i certificati di navigabilità, i certificati di navigabilità limitati e le autorizzazioni di volo esteri a condizione che siano stati rilasciati:

Art. 18, rubrica, cpv. 1 lett. c nonché 3 e 4

Ammissione alla circolazione

¹ Un aeromobile immatricolato è ammesso alla circolazione:

- c. se è garantita la responsabilità civile verso i terzi a terra e verso i passeggeri, nella misura prescritta;

³ L'ammissione alla circolazione è attestata con il rilascio del certificato di navigabilità, del certificato di navigabilità limitato o dell'autorizzazione di volo. In questi certificati o nei rispettivi allegati l'UFAC può stabilire oneri, condizioni o limitazioni d'esercizio.

⁴ In casi particolari, specialmente durante la procedura d'ammissione, l'UFAC rilascia un'autorizzazione di volo provvisoria. In ogni caso deve essere garantita la responsabilità civile verso i terzi a terra e verso i passeggeri.

Art. 19 Durata di validità del certificato di navigabilità, del certificato di navigabilità limitato e dell'autorizzazione di volo

¹ I certificati di navigabilità, i certificati di navigabilità limitati e le autorizzazioni di volo hanno, di norma, validità illimitata. L'UFAC può eccezionalmente limitare la durata di validità.

² In casi particolari, segnatamente durante la procedura di ammissione o per sorvoli tecnici, l'UFAC rilascia autorizzazioni di volo con validità limitata.

Art. 20, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva, e 2

Ritiro del certificato di navigabilità, del certificato di navigabilità limitato o dell'autorizzazione di volo

¹ Il certificato di navigabilità, il certificato di navigabilità limitato o l'autorizzazione di volo viene ritirato:

² Il certificato di navigabilità può inoltre essere ritirato:

- a. se la necessaria verifica periodica della navigabilità non viene eseguita e confermata entro il termine prescritto; oppure
- b. se i rapporti di proprietà non sono chiari.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2008.

18 giugno 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

